



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

Audizione del 27 luglio 2010 presso la Commissione Lavoro del Senato

CONSIDERAZIONI DEL SIN.PA. - SINDACATO PADANO IN ORDINE AI DISEGNI DI LEGGE SULLA TUTELA DEI LAVORATORI DAL MOBBING.

Disegno di legge N. 1203 - Maraventano e Valli

Riteniamo il disegno di legge apprezzabile per l'approccio pratico al problema e i costi contenuti necessari per la sua applicazione.

Per quanto concerne l'articolato ci permettiamo di suggerire di specificare che gli esempi fatti al comma 3 dell'articolo 1 sono a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo in quanto il "mobbing" è difficilmente tipizzabile e spesso si configura più come una sorta di metodo con cui vengono commessi comportamenti illegittimi a danno dei lavoratori più che un atto o comportamento a se stante (ad esempio il mobbing può essere lo strumento con cui il datore di lavoro induce il lavoratore a rassegnare le dimissioni - le cosiddette dimissioni incentivate).

Da ultimo riteniamo, anche se auspicabile, difficilmente ipotizzabile il termine di 5 giorni previsto all'articolo 6 per la convocazione da parte del giudice del lavoro. E' inoltre da mettere in conto un massiccio ricorso all'utilizzo di questo strumento e, conseguentemente, la necessaria organizzazione del servizio nei tribunali del lavoro.

Disegno di legge N. 62 - Tomassini

Riteniamo di difficile attuazione e poco utile l'istituzione di organismi interni per la prevenzione in tutte le aziende indipendentemente dalla loro dimensione e dal numero dei lavoratori occupati. Meglio potrebbe essere l'istituzione di un organismo sul modello della Commissione di Conciliazione composta da un funzionario del Ministero del Lavoro ed un esperto dell'ASL. Centrata la definizione degli atti e dei



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

comportamenti rilevanti dell'art. 1 comma 3.

Disegno di legge N. 434 - Costa

L'art. 1 (principi e finalità) è ben particolareggiato quindi potrebbe ben integrare il N. 1203.

Disegno di legge N. 453 - Pedica

A nostro avviso poco c'entra l'articolato di questo disegno di legge con il fenomeno di mobbing così come inteso nelle altre proposte.

Disegno di legge N. 856 - Mongiello e altri

Riteniamo interessante quanto previsto dall'articolo 3 (prevenzione ed informazione) magari limitando alle aziende con un certo numero di dipendenti. All'art. 4 si potrebbe integrare prevedendo la costituzione di una Commissione territoriale competente nell'accertare la sussistenza del mobbing, con un componente indicato dall'ASL, un medico del lavoro e il RSPP aziendale. Anche in questo caso riteniamo difficilmente ipotizzabile il termine di 5 giorni previsto all'articolo 5 per la convocazione da parte del giudice del lavoro per i motivi sopra esposti.

27 luglio 2010